



MeglioQuesto S.p.A.

- **PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E** ●
L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il
31 maggio 2023

MeglioQuesto S.p.A. – 20124 Milano, viale Restelli n. 3/1
C.F. e P.IVA 09856440962

INDICE

1.	PREMESSE E FONTI	1
2.	DEFINIZIONI	1
SEZIONE 1		
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE		
3.	DESTINATARI	2
4.	OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI	2
5.	VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI	3
6.	POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	4
7.	GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	5
8.	RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	6
9.	COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A DETERMINATE CATEGORIE DI DESTINATARI	7
10.	DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI DIVULGAZIONE	8
11.	DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO	8
12.	INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI	8
SEZIONE 2		
REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE		
13.	REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
14.	CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL REGISTRO INSIDER	9
15.	COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	11
16.	MERCATO DI CRESCITA PER LE PMI	11
SEZIONE 3		
DISPOSIZIONI COMUNI		
17.	DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	12
18.	INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI	12
19.	DISPOSIZIONI FINALI	13
20.	ENTRATA IN VIGORE	13
	ALLEGATO A	A

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) e l’istituzione e la tenuta del Registro Insider (come *infra* definito) da parte di MeglioQuesto S.p.A. (“**MeglioQuesto**”, la “**Società**” o l’ “**Emittente**”) e le società dalla stessa controllate (le “**Controllate**” e congiuntamente a MeglioQuesto, il “**Gruppo**”) in virtù della quotazione dei propri strumenti finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, “**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”).
- 1.2 La Procedura individuata nel presente documento è finalizzata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite), al fine di evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti il Gruppo possa avvenire in forma selettiva, ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.
- 1.3 La presente Procedura è adottata da MeglioQuesto in attuazione dell’articolo 114 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”) (“**TUF**”), come successivamente modificato e integrato, nonché degli articoli 17 e 18 del Regolamento 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“*Market Abuse Regulation*”) (“**MAR**”) e dei relativi Regolamenti di attuazione fra i quali il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (“**Regolamento 347**”).

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Autorità Competente: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”);

CFO: indica il *Chief Financial Officer* della Società;

Euronext Growth Advisor: indica l’*Euronext Growth Advisor* della Società;

Informazione Privilegiata: indica un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente l’Emittente o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti), e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati.

Ai fini della presente definizione:

- un’informazione è di “*carattere preciso*” se:
 - i. fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti e che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; ed
 - ii. è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;
- per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari e dei relativi strumenti finanziari derivati*” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento;
- un evento intermedio che appartenga ad un processo prolungato è considerato Informazione Privilegiata quando risponde ai criteri di cui sopra;

Informazione Rilevante: indica ogni informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenta ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale;

Investor Relator: indica il responsabile della funzione *investor relations* della Società;

Organo Delegato: indica ciascun amministratore di MeglioQuesto munito di deleghe di gestione;

SDIR: indica il “*Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata*” ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetto Rilevante: indica ciascuna persona, all’interno dell’Emittente o di una Controllata, che sia:

- a) componente dell’organo amministrativo o di controllo; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente e indirettamente la Società o una delle Controllate e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura della Società stessa o di una delle Controllate;

Strumento Finanziario: indica gli strumenti finanziari, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE, della Società ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione, ivi incluse le azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere azioni (inclusi i *warrant*), strumenti finanziari di debito anche convertibili in azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni della Società ovvero in generale altri strumenti finanziari di debito *e/o equity*.

SEZIONE 1

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3. DESTINATARI

3.1 Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate ed i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei propri compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- (A) i Soggetti Rilevanti;
- (B) i dipendenti del Gruppo; e
- (C) le persone, sia fisiche sia giuridiche, che, in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate relative alla Società e alle sue Controllate

(di seguito, collettivamente, i “**Destinatari**”).

3.2 Nel caso in cui soggetti diversi dai Destinatari, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9 della presente Procedura.

4. OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI

4.1 I Destinatari sono tenuti a:

- (A) mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- (B) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (C) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura;
- (D) informare tempestivamente gli Organi Delegati e l’Investor Relator – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:

- (A) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo, deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
- (B) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documenti con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od *advisor* esterni della Società o dei Destinatari;
- (C) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassette chiuse a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
- (D) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- (E) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza;
- (F) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

4.3 È inoltre fatto divieto ai Destinatari di:

- (A) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari o sui relativi strumenti finanziari derivati;
- (B) raccomandare o indurre soggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari o sui relativi strumenti finanziari derivati;
- (C) comunicare Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

5. **VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

5.1 La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o le altre società del Gruppo è di competenza dei seguenti soggetti:

- (A) Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con l'Euronext Growth Advisor e l'Investor Relator;
- (B) Informazioni emergenti nel corso delle riunioni dell'Assemblea dei Soci: la competenza è del presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con l'Euronext Growth Advisor e l'Investor Relator;
- (C) Dati contabili e di periodo: la competenza è degli Organi Delegati e del CFO di concerto con l'Euronext Growth Advisor;
- (D) Informazioni relative ad una società del Gruppo: la competenza è degli Organi Delegati nonché dell'amministratore delegato della Controllata a cui l'Informazione Rilevante e/o Privilegiata si riferisce, di concerto con l'Euronext Growth Advisor;
- (E) Altre informazioni: la competenza è degli Organi Delegati.

- 5.2 Al di fuori dei casi indicati alle lettere (A) e (B) del precedente paragrafo 5.1, in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Rilevante e/o Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Destinatari, in tutte le altre circostanze in cui si vengono a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:
- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa agli Organi Delegati;
 - in seguito – ove l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione – informare gli Organi Delegati in merito allo stato di avanzamento.
- 5.3 Nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità di un'Informazione Privilegiata ad influenzare i prezzi degli Strumenti Finanziari – in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione come Informazione Privilegiata – gli Organi Delegati devono procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata stessa, onde evitare di pregiudicare gli interessi degli investitori e del mercato.
- 5.4 Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna di ciascuna di esse, sono tenute ad informare prontamente gli Organi Delegati dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa agli Organi Delegati, di concerto con l'Euronext Growth Advisor.

6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura:
- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
 - rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
 - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
 - operazioni sul capitale;
 - emissioni di *warrant*, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
 - perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - operazioni di fusione e scissione;
 - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
 - conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - controversie legali;
 - cambiamenti nel personale strategico del Gruppo;
 - operazioni sulle azioni proprie;
 - presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
 - richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
 - operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in

materia di operazioni con parti correlate);

- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

7. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 7.1 Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati ai sensi del precedente paragrafo 5.1 come Informazione Privilegiata, la stessa, laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo previsti dall'articolo 8 della presente Procedura, dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 7.2 Gli Organi Delegati, unitamente all'Investor Relator, redigono pertanto una bozza di comunicato, il quale deve essere composto da: (i) codice identificativo dell'informazione, (ii) titolo, (iii) sommario, (iv) testo e (v) contatti societari.
- 7.3 Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, esso deve menzionare ciascun evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, anche esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto. Il testo deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, assicurando coerenza logica all'esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito *internet* dell'Emittente.
- 7.4 Prima della sua diffusione al pubblico, la bozza del comunicato è trasmessa:
- (A) al CFO, se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo;
 - (B) all'amministratore delegato di una Controllata, qualora il comunicato sia relativo ad un evento che interessi tale società; e
 - (C) ove ritenuto opportuno dagli Organi Delegati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società ovvero all'Euronext Growth Advisor.
- 7.5 Qualora oggetto del comunicato sia un'informazione che emerga nel corso di una riunione consiliare, qualora compatibile con l'esigenza della tempestività, la bozza del comunicato è sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
- 7.6 Ai fini della predisposizione della bozza di comunicato, gli Organi Delegati possono discrezionalmente valutare l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva con Borsa Italiana o con l'Autorità Competente.
- 7.7 Gli Organi Delegati si assicurano che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Nel caso di modifiche significative ad Informazioni Privilegiate già comunicate al pubblico, gli Organi Delegati dovranno procedere senza indugio alla loro diffusione.
- 7.8 Le Informazioni Privilegiate sono messe a disposizione del pubblico mediante SDIR. Tali Informazioni Privilegiate devono essere inoltre pubblicate sul sito *internet* della Società sezione "Investor Relations" e devono essere conservate sullo stesso per un periodo non inferiore a 5 (*cinque*) anni dalla data di pubblicazione.

- 7.9 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine, le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
- 7.10 Nel caso in cui l'Informazione Privilegiata debba essere diffusa al pubblico a mercato aperto, gli Organi Delegati, di concerto con l'Investor Relator e con l'Euronext Growth Advisor, valutano – con riferimento alla rilevanza dell'informazione oggetto di diffusione – l'opportunità di preavvertire telefonicamente Borsa Italiana circa la diffusione dell'Informazione Privilegiata, per consentire alla stessa di valutare l'impatto che tale informazione, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.
- 7.11 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

8. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 8.1 La Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate quando¹:
- (A) l'immediata diffusione potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società²;
 - (B) il ritardo nella diffusione non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico³; e
 - (C) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate⁴.
- 8.2 Fatta salva l'applicazione del paragrafo che precede, ove l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva che comportino situazioni particolari, la Società può, sotto la sua responsabilità, ritardare la diffusione di tale Informazione Privilegiata.
- 8.3 La Società può decidere di ritardare la diffusione di un'Informazione Privilegiata anche quando tale comunicazione possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'Emittente o di una o più delle sue Controllate ovvero possa, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi e delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.
- 8.4 Nel procedere al ritardo della diffusione di un'Informazione Privilegiata, l'Emittente utilizza una strumentazione tecnica che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
- (A) data e ora (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata, e (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
 - (B) identità delle persone che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della definizione della durata dello stesso, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni di ritardo, (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, e (iv) della comunicazione all'Autorità Competente delle

¹ Le condizioni di seguito riportate devono sussistere congiuntamente per poter ritardare la divulgazione di un'Informazione Privilegiata.

² Secondo le linee guida dell'ESMA (ottobre 2016) un elenco non esaustivo di condizioni che possono pregiudicare gli interessi legittimi della Società sono: (i) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio ed imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell'approvazione di un altro organo diverso dall'assemblea; (iv) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione; (v) l'emittente sta esaminando le condizioni poste da un'autorità pubblica su un'operazione già annunciata; e (vi) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti.

³ Secondo le linee guida dell'ESMA (ottobre 2016) un elenco non esaustivo di condizioni che avrebbero l'effetto di fuorviare il pubblico sono: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.

⁴ Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del MAR nel caso in cui un'indiscrezione di mercato si riferisca in modo esplicito ad informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale indiscrezione è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita, l'emittente dovrà comunicare al pubblico senza indugio tale informazione.

informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

- (C) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui (i) le barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati, e (ii) modalità predisposte per la divulgazione immediata nei casi in cui venga meno la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.

8.5 La Società, quando ha ritardato la diffusione di Informazioni Privilegiate, deve, immediatamente dopo la diffusione al pubblico di tali informazioni, notificare tale ritardo all'Autorità Competente, fornendo per iscritto le informazioni di cui alle lettere (A) e (B) del precedente paragrafo⁵. Inoltre, su richiesta dell'Autorità Competente, la Società dovrà fornire anche una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni che legittimano il ritardo, di cui alla lettera (C) del paragrafo che precede⁶.

9. **COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A DETERMINATE CATEGORIE DI DESTINATARI**

9.1 La Società può comunicare confidenzialmente le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:

- (A) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (B) soggetti con i quali la Società sta negoziando o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- (C) banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- (D) agenzie di *rating*;
- (E) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- (F) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

9.2 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione delle situazioni e dei dati contabili, prima che abbiano acquisito "un sufficiente grado di certezza", può essere effettuata alla società di revisione per lo svolgimento del proprio incarico nonché a consulenti che partecipano alla redazione dei medesimi documenti. Parimenti, la trasmissione ai consiglieri senza deleghe di rapporti (mensili e trimestrali) e di ogni altra informazione attinente alla gestione della Società costituisce comportamento funzionale alle esigenze di informazione ed all'esercizio dei doveri di vigilanza e di intervento in presenza di eventuali specifici atti pregiudizievoli; è pertanto possibile comunicare rapporti gestionali ai consiglieri non delegati senza procedere ad una contestuale comunicazione al pubblico.

9.3 La Società, tramite gli Organi Delegati, deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche. A tal fine, gli Organi Delegati dovranno preventivamente informare per iscritto i destinatari delle Informazioni Privilegiate e concludere prima della messa a disposizione di tali informazioni idonei accordi di riservatezza.

9.4 Tuttavia, se gli Organi Delegati hanno ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari dovranno coordinarsi con l'Investor Relator affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

⁵ La notifica del ritardo all'Autorità Competente deve comprendere le seguenti informazioni: (i) identità dell'Emittente e ragione sociale complete; (ii) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente, (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali, (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo (titolo dell'annuncio divulgativo – numero di riferimento, se assegnato dal sistema utilizzato per la divulgazione – data e ora della comunicazione al pubblico), (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata, e (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata. Tale comunicazione deve essere inviata via PEC all'indirizzo: consob@pec.consob.it indicando come destinatario "Divisione Mercat" e come oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

⁶ Il nuovo testo dell'articolo 114 del TUF prevede l'applicazione, agli emittenti italiani, dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 4, del MAR, la quale stabilisce che la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni che legittimano il ritardo debba essere presentata solo su espressa richiesta dell'Autorità Competente e non automaticamente in fase di notifica del ritardo.